



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Via Decano Di Vincenti, 16 - 90032 Bisacchino (PA)

☎ 091.830.0235 ☎ 091.835.2887

poliziamunicipale@comune.bisacchino.pa.it
polizia_municipale@pec.comune.bisacchino.pa.it
www.pmbisacchino.eu



ORDINANZA NR. 13 DEL 14 FEBBRAIO 2012

Limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche in occasione della manifestazione Carnevale Bisacquinense - Sfilata Carri Allegorici 2012"

IL SINDACO

Atteso che pervengono da parte delle Forze dell'Ordine numerose segnalazioni circa il verificarsi con sempre maggiore frequenza di gravi episodi quali violenze private, risse, atti di vandalismo, ecc., e che sono sempre più numerose le richieste di intervento presso il presidio sanitario per casi di abuso di alcool o per stato di malessere dovuto al consumo di alcolici, in special modo da parte di giovani;

Rilevato che tale fenomeno è oltremodo amplificato e aumentato in concomitanza con la manifestazione annuale della *Sfilata dei Carri allegorici* alla quale prendono parte in massa gli adolescenti e i giovani in genere riuniti in gruppi, per cui tale stato di cose costituisce pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica e l'incolumità degli stessi partecipanti, dal momento che l'eccessivo consumo di alcolici è il principale fattore scatenante degli episodi di cui sopra;

Ritenuto necessario adottare opportune misure di tutela dell'ordine e della sicurezza, nonché dell'igiene e del patrimonio pubblico, per prevenire ed eliminare i pericoli derivanti dall'eccessivo consumo di alcolici che possono in qualsiasi modo minacciare anche indirettamente l'incolumità dei cittadini;

Atteso inoltre che esigenze di pubblico interesse motivano l'introduzione di opportuni divieti di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche in determinate fasce orarie e che si fondano sulla necessità di contrastare, attraverso un'efficace attività di prevenzione, il grave fenomeno dell'alcolismo e degli episodi di violenza, nonché le intemperanze e il disturbo della quiete a quest'ultimo inevitabilmente connessi;

Ritenuta l'opportunità di coordinare adeguate forme d'intervento con i responsabili locali dell'ordine e della sicurezza, e sentito in proposito il Comandante della locale Stazione Carabinieri;

Ritenuto, altresì, di stabilire, con l'occasione, una specifica sanzione per le violazioni alle disposizioni in argomento, di importo superiore a quello ordinariamente previsto per l'inosservanza delle ordinanze sindacali, anche come efficace deterrente, per prevenire le gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza di prescrizioni che sono poste ad esclusiva tutela di preminenti interessi pubblici;

Rilevato, inoltre, come elemento di ulteriore aggravio delle suesposte preoccupazioni, che lo svolgimento della suddetta manifestazione nelle giornate di sabato e domenica comporterà un maggiore afflusso di pubblico oltre alla concomitanza con l'apertura dei locali notturni, pub, discoteche, ecc. rendendo ancora più difficile un efficace controllo da parte degli organi preposti;

Considerato anche che in alcune zone del territorio comunale si registra, con sempre maggiore frequenza, il fenomeno dell'abbandono sugli spazi pubblici scoperti (marciapiedi, vie, piazze, giardini, parchi, sedi stradali in genere) di contenitori di bevande in vetro, che, non essendo conferiti negli appositi contenitori, vengono a costituire un oggettivo stato di pericolo per l'utenza che si trovi a fruire in modo corretto degli spazi pubblici sopraccitati, con particolare riguardo all'utenza infantile;

Preso atto che la presenza di bottiglie in vetro, sia intere che in frantumi, costituisce un serio fattore di rischio per la circolazione veicolare e pedonale, con la possibilità del verificarsi di incidenti, anche gravi dovuti alla presenza dei rifiuti sopraccitati sulle sedi stradali e i percorsi pedonali, ed inoltre costituisce un fattore di mancata igiene e decoro;

Considerato che l'abbandono dei suddetti contenitori in vetro si verifica con maggiore frequenza in orari serali e notturni, rendendone difficoltoso il controllo, e che l'azione di prevenzione e contrasto del fenomeno citato si ritiene debba coinvolgere anche i pubblici esercizi che, in vario modo, possono contribuire alla riduzione di quanto evidenziato;

Verificato che, oltre alla problematica suddetta, e comunque ad essa collegato vi è il fenomeno dell'aumentato consumo di bevande alcoliche negli spazi e luoghi pubblici sopraccitati, che, specie se effettuato da gruppi di persone, porta a determinare gli effetti del consumo eccessivo di alcol con i conseguenti schiamazzi, risse, violenze che, oltre a mettere a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti, arrecano molestia e disturbo agli altri frequentatori degli spazi pubblici, rendendo necessari continui e ripetuti interventi da parte delle forze dell'ordine;

VISTA la propria ordinanza avente per oggetto la disciplina degli orari di attività dei pubblici esercizi;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. In tutti i pubblici esercizi è fatto divieto di somministrazione, vendita e cessione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche di qualunque gradazione, anche per asporto, a partire dalle ore 24.00 e fino alle ore 02.00 del giorno successivo, nelle giornate di Sfilata tra il 18/02/2012 ed il 21/02/2012;
2. Nei giorni di Sfilata, tra il 18/02/2012 ed il 21/02/2012, i pubblici esercizi osserveranno, in via eccezionale e straordinaria, la chiusura entro le ore 04:00 del giorno successivo;
3. Nei medesimi periodi è revocata ogni altra disposizione comunale in contrasto col presente provvedimento;
4. In ogni locale dovrà essere esposto al pubblico un cartello con l'indicazione dei divieti e degli orari in cui questi vigono;
5. Per gli esercizi abilitati anche alla ristorazione, il divieto è limitato alla sola attività complementare di bar, a condizione che, negli orari suindicati, le bevande alcoliche siano somministrate esclusivamente con i pasti serviti ai tavoli, e non al banco, rimanendo comunque tassativamente precluso l'asporto;
6. Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano anche agli operatori commerciali su aree pubbliche eventualmente autorizzati;
7. In tutti gli spazi ed i luoghi pubblici scoperti (marciapiedi, vie, piazze, giardini, parchi, sedi stradali in genere etc.) è fatto divieto di consumare bevande alcoliche, sia da parte di singoli che di gruppi di persone, dalle ore 16:00 alle ore 03:00 dei giorni di Sfilata, tra il 18/02/2012 ed il 21/02/2012;
8. È fatto divieto, sotto la diretta responsabilità dei Capigruppo dei Carri allegorici, di detenere bevande alcoliche (anche miste ad altre bevande del tipo cocktail o simili) a bordo dei Carri o sui mezzi trainanti ovvero su mezzi adibiti al trasporto di impianti di diffusione sonora etc.;
9. È fatto obbligo ai gestori di pubblici esercizi di provvedere con immediatezza al ritiro di tutti i contenitori in vetro rimasti abbandonati in prossimità dell'esercizio ed al loro conferimento negli appositi contenitori;
10. Le violazioni alla presente ordinanza, fatta salva l'applicazione di eventuali altre norme violate, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 12,50 ad € 150,00 (pagamento in misura ridotta di € 25,00 entro 60 giorni) con applicazione delle procedure previste dalla legge 24/11/1981 n. 689.





Si avverte che la violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza emanata per ragioni di ordine, sicurezza, igiene e pubblica incolumità, sia da parte dei responsabili dei Carri allegorici che dei titolari dei Pubblici Esercizi, configura il reato di cui all'art. 650 del Codice Penale (*Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità - Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a € 206.*)

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e ss. della Legge 06/12/1971, n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni;
- entro centoventi giorni dalla data di notifica del presente provvedimento in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Si dispone:

- che la presente ordinanza venga trasmessa immediatamente anche a mezzo fax:
 - o per opportuna conoscenza alla Questura di Palermo per il tramite del Commissariato PS di Corleone ed alla Prefettura di Palermo
 - o alla Polizia locale e ai Carabinieri per gli adempimenti di competenza
- che venga notificata ai soggetti responsabili dei Gruppi e/o dei Carri allegorici iscritti alla sfilata ed ai titolari degli esercizi pubblici;
- la pubblicazione all'albo pretorio per 20 giorni consecutivi e la pubblicità anche in sintesi nei consueti modi di diffusione.



IL SINDACO
RAGUSA